

DELIBERA ANVUR n. /2012

- VISTI gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'articolo 16, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *h)*, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, recante regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari e, in particolare, gli articoli 4 e 6, commi 4, 5 e 7;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010 n. 76 il quale all'art. 2, comma 2, dispone che l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) "sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca";
- VISTO che il predetto decreto n. 76 prevede all'art. 5, comma 1, che l'ANVUR "nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ha l'accesso alle banche dati e alle altre fonti informative del Ministero e si avvale dello stesso per rilevazioni degli ulteriori dati necessari per le proprie attività istituzionali" e stabilisce inoltre al comma 3 che "l'Agenzia collabora con le strutture operative del Ministero allo sviluppo e all'integrazione dei sistemi informativo-statistici per la valutazione delle attività delle università e degli enti di ricerca";
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 76 del 7 giugno 2012, che all'articolo 6 prevede che l'ANVUR pubblichi sul proprio sito i valori delle mediane degli indicatori di cui agli allegati A e B definiti con modalità stabilite con propria delibera.;

CONSIDERATA la necessità di definire criteri, parametri e indicatori per la valutazione dei candidati all'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia; nonché la necessità di coerenza dei criteri, parametri e indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti ai candidati all'abilitazione per la prima fascia ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222,

L'ANVUR stabilisce nella presente delibera le modalità di calcolo degli indicatori da utilizzare ai fini della selezione degli aspiranti commissari e della valutazione dei candidati per l'abilitazione scientifica nazionale.

Art. 1
(Definizioni)

Sono assunte a base della presente delibera tutte le definizioni presenti nel decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, nonché nel decreto ministeriale n.76 del 7 giugno 2012, a cui si aggiungono le seguenti definizioni.

1. Per **indicatore bibliometrico** si intende il prodotto di tecniche matematiche e statistiche utilizzate in bibliometria per analizzare i modelli di distribuzione delle pubblicazioni scientifiche e per esplorarne l'impatto entro le comunità scientifiche. Tali indicatori sono reperibili attraverso fonti esterne, come le banche dati, e sono suscettibili di calcolo utilizzando le stesse fonti. In particolare, sono indicatori bibliometrici il numero di pubblicazioni definite secondo categorie standardizzate a livello internazionale e indicizzate nelle banche dati e il numero di citazioni ricevute dalle pubblicazioni, provenienti da fonti a loro volta indicizzate.
2. Per **indicatore non bibliometrico** si intende un indicatore calcolabile tramite informazioni non disponibili su banche dati internazionali ma desunte da liste di pubblicazioni.
3. Per **settori bibliometrici** si intendono:
 - a) i settori concorsuali afferenti alle aree disciplinari 1-9, ad eccezione dei settori concorsuali 08/C1: Design e progettazione tecnologica dell'architettura, 08/D1: Progettazione architettonica, 08/E1: Disegno, 08/E2: Restauro e storia dell'architettura, 08/F1: Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale.
 - b) i settori concorsuali del macrosettore 11/E: Psicologia.
4. Per **settori non bibliometrici** si intendono:
 - a) i settori concorsuali afferenti alle aree disciplinari 10-14 con l'eccezione di tutti i settori concorsuali del macrosettore 11/E: Psicologia
 - b) i settori concorsuali, 08/C1: Design e progettazione tecnologica dell'architettura, 08/D1: Progettazione architettonica, 08/E1: Disegno, 08/E2: Restauro e storia dell'architettura, 08/F1: Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale
5. Per **sito docente** si intende l'archivio, gestito dal consorzio interuniversitario CINECA, che raccoglie per conto del MIUR le informazioni sulle attività di ricerca e le pubblicazioni dei docenti e ricercatori delle università italiane.
6. Per **banche dati** si intendono di norma le seguenti: (a) ISI Web of Science (versione articoli + proceedings); (b) Scopus, accessibili alla data del decreto abilitazione e successivamente.
7. Per **decreto istitutivo** si intende il DPR 76/2010 che istituisce l'ANVUR e ne regola l'attività.
8. Per **decreto abilitazione** si intende il decreto ministeriale n. 76 del 7 giugno 2012.
- 9 Per **bando commissari** si intende il decreto del Direttore Generale dell'Università di cui all'art. 6, comma 2 del DPR 14 settembre 2011, n. 222 .
10. Per **GEV** si intendono i Gruppi di esperti della valutazione della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2004-2010.

Art.2

(Compiti dell'ANVUR nell'ambito della procedura di abilitazione scientifica nazionale)

1. Nell'ambito della procedura di abilitazione scientifica nazionale l'ANVUR adempie alle funzioni previste nel decreto abilitazione, che stabilisce anche i tempi per il loro svolgimento. In particolare, l'ANVUR:

- a. Predisporre le liste dei candidati commissari stranieri, nella misura di almeno 4 per ogni settore concorsuale
 - b. Calcola per ogni settore concorsuale, utilizzando il sito docente e le banche dati, la distribuzione di tutti gli indicatori definiti negli allegati A e B del decreto abilitazione, riferiti ai professori di prima fascia, da utilizzarsi per la valutazione dei candidati commissari
 - c. Calcola per ogni settore concorsuale, utilizzando il sito docente e le banche dati, la distribuzione di tutti gli indicatori definiti negli allegati A e B del decreto abilitazione riferiti ai professori di prima e seconda fascia, da utilizzarsi per la valutazione dei candidati all'abilitazione scientifica nazionale
 - d. Calcola le mediane di tutte le distribuzioni degli indicatori
 - e. Accerta il possesso dei requisiti dei candidati commissari al fine di costituire le liste per l'estrazione dei commissari.
2. Nello svolgere il compito assegnatole l'ANVUR si ispira a principi di trasparenza, integrità e professionalità, rendendo pubblici i criteri e le procedure seguiti. Con successiva delibera, verranno definiti i valori delle mediane degli indicatori, di cui all'art. 6 comma 6 del decreto ministeriale n. 76 del 7 giugno 2012.
3. L'ANVUR si impegna a mettere a disposizione i valori degli indicatori nel minor tempo possibile, e comunque nei limiti fissati dal decreto abilitazione, allo scopo di consentire scelte informate da parte di tutti i soggetti interessati.

Art. 3

(Membri stranieri delle commissioni di abilitazione)

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222 e del decreto abilitazione, l'ANVUR è tenuta a predisporre per ogni settore concorsuale una lista di almeno quattro docenti, affiliati a università nei paesi OCSE diversi dall'Italia e di pari grado rispetto ai commissari italiani, all'interno della quale verrà estratto il quinto membro delle commissioni di abilitazione.
2. A tale fine, l'ANVUR invia una richiesta di segnalazione di nominativi di potenziali candidati:
 - a. ai rettori delle università italiane, d'intesa con la CRUI
 - b. alle comunità degli scienziati italiani, anche per il tramite e con la collaborazione del CUN
 - c. alle agenzie di valutazione della ricerca di paesi esteri
 - d. alle istituzioni internazionali di ricerca
 - e. agli addetti scientifici presso le ambasciate
 - f. alle associazioni di scienziati italiani all'estero
 - g. ad associazioni ed enti che detengono riferimenti di scienziati affiliati ad università dei paesi OCSE
 - h. a ogni altro soggetto che abbia manifestato disponibilità a collaborare.
3. L'ANVUR può inoltre attingere a liste di esperti operanti come revisori di progetti di ricerca a livello internazionale, congruenti con i requisiti di cui sopra.
4. A valle di una prima fase di selezione, l'ANVUR invia a ogni docente identificato una richiesta di disponibilità a partecipare in qualità di candidato commissario, richiedendo un curriculum vitae (CV), l'elenco delle pubblicazioni scientifiche, il/i settore /i concorsuali per cui esprime la propria candidatura e ogni informazione utile al calcolo degli indicatori che costituiscono requisiti di ammissibilità per gli aspiranti commissari italiani, ai sensi del decreto abilitazione.
5. All'interno delle liste così compilate l'ANVUR controlla la coerenza con i criteri validi per gli aspiranti commissari italiani e comunica ai soggetti che risultano ammissibili l'inserimento nelle liste per l'estrazione.
6. I nomi e i CV dei candidati prescelti dall'ANVUR verranno pubblicati sul sito dell'Agenzia.

7. In prima applicazione per i settori concorsuali nei quali non siano disponibili almeno quattro nominativi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, la commissione per l'abilitazione è costituita validamente con cinque membri italiani.

Art. 4
(Utilizzo del sito docente)

1. Il calcolo degli indicatori di cui agli allegati A e B del decreto abilitazione è effettuato utilizzando le banche dati e le informazioni contenute nel sito docente, quale definito all'art.1 punto 5) della presente delibera, all'interno del quale sono considerate esclusivamente le informazioni relative all'anagrafica (nome e cognome del docente; SSD; ruolo; affiliazione) e alla lista di pubblicazioni scientifiche ammissibili ai fini della abilitazione.
2. Ai fini del calcolo degli indicatori sono utilizzate le informazioni disponibili alla data dell'8 luglio 2012 alle ore 17.00.

Art. 5
(Errori e omissioni nella compilazione del sito docente e completezza delle banche dati)

1. L'ANVUR utilizza le informazioni contenute nel sito docente assumendone la piena validità e completezza.
2. L'ANVUR pone ogni cura nel collegare eventuali informazioni incomplete o errate alla corretta definizione delle pubblicazioni nelle banche dati.
3. L'aggiornamento e la verifica dell'esattezza e completezza delle informazioni sono cura del singolo docente.
4. Per il calcolo del numero di citazioni e dell'indice h di Hirsch, l'ANVUR utilizza unicamente le pubblicazioni contenute nel sito docente e indicizzate nelle banche dati.
5. L'ANVUR non è responsabile degli eventuali errori presenti nelle banche dati.

Art. 6
(Indicatori bibliometrici e non bibliometrici)

1. Ai fini del calcolo delle mediane per i settori bibliometrici e non bibliometrici le indicazioni del decreto abilitazione sono da intendersi come segue. Salvo restando che i dieci anni consecutivi sono da intendersi come quelli che terminano alla data di pubblicazione del bando, nel caso in cui gli articoli o i libri non consentissero di stabilire la data esatta di pubblicazione, verranno considerati pertinenti tutti quelli pubblicati nel 2002 e quelli pubblicati entro il giorno 8 luglio 2012, data di chiusura del sito docente ai fini dell'abilitazione.
2. Ai fini del calcolo delle mediane per i settori bibliometrici si prendono a riferimento i seguenti indicatori:
 - a. il numero di articoli su riviste contenute nelle banche dati e pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data del bando, con la precisazione di cui al comma 1 del presente articolo
 - b. il numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica complessiva rilevabili dalle banche dati entro la data del decreto abilitazione
 - c. l'indice h del singolo soggetto, come rilevabile dalle banche dati, alla data del decreto abilitazione.

3. Ai fini del calcolo delle mediane per i settori bibliometrici per “produzione scientifica complessiva” si deve intendere la produzione effettuata in ogni data nella carriera scientifica dei soggetti e comprendente qualunque prodotto scientifico.

4. Ai fini del calcolo delle mediane per i settori non bibliometrici si prendono a riferimento i seguenti indicatori:

(a) il numero di libri nonché il numero di articoli su rivista e di capitoli su libro dotati di ISBN nei dieci anni consecutivi precedenti la data del bando;

(b) il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data del bando.

5. A conclusione del calcolo delle distribuzioni degli indicatori e delle relative mediane, l’ANVUR comunica a ogni professore ordinario sul sito docente del CINECA se, allo stato delle informazioni contenute nel sito stesso alla data di chiusura, superi o meno le soglie degli indicatori di cui agli allegati A e B del decreto.

Art. 7

(Modalità di utilizzo delle banche dati)

1. Nel caso in cui gli indicatori bibliometrici nelle banche dati abbiano valori diversi, si procede come segue:

- a. gli articoli vengono contati una sola volta nel caso in cui compaiano in più di una banca dati;
- b. per il calcolo delle citazioni dei prodotti scientifici presenti in più di una banca dati, si utilizza nella costruzione della distribuzione il numero maggiore;
- c. per il calcolo dell’indice h, si attribuisce ad ogni docente il valore più alto tra quelli calcolati in base alle banche dati.

Art. 8

(Gruppo di lavoro)

1. Al fine di collaborare con l’ANVUR nelle procedure per la abilitazione scientifica nazionale nei settori non bibliometrici, è costituito un Gruppo di lavoro denominato “Riviste e libri scientifici”.

2. Il Gruppo di lavoro è nominato con successiva delibera ed è composto da professori ordinari in ruolo e fuori ruolo delle università italiane e straniere o studiosi di pari livello operanti in enti di ricerca.

3. Sono membri di diritto del Gruppo di lavoro i membri del Consiglio Direttivo ANVUR.

4. I membri dei Gruppi di lavoro hanno diritto al solo rimborso delle spese di missione documentate.

Art. 9

(Missione del Gruppo di lavoro)

1. Il Gruppo di lavoro ha lo scopo di:

- a. Fornire indicazioni metodologiche circa la definizione di “rivista scientifica” ai fini della procedura di abilitazione scientifica nazionale
- b. Svolgere l’istruttoria della procedura di classificazione delle riviste ai fini della abilitazione scientifica nazionale, formulando un parere al Consiglio Direttivo.
- c. Fornire indicazioni metodologiche circa la definizione di scientificità dei libri secondo la definizione di cui all’articolo 10 comma a).

Art. 10

(Definizione dei prodotti ammissibili nei settori non bibliometrici)

1. Ai fini del calcolo degli indicatori nei settori non bibliometrici, ai sensi dell'Allegato B del decreto abilitazione, verranno considerate esclusivamente le seguenti categorie di pubblicazioni scientifiche incluse nel sito docente:
 - a) Libri (se dotati di ISBN)
 - Monografia o trattato scientifico
 - Concordanza
 - Edizione critica (anche di partiture musicali)
 - Pubblicazione di fonti inedite
 - Commento scientifico
 - Traduzione di libro
 - b) Articoli su rivista
 - Articolo in rivista
 - c) Capitoli su libro (se dotato di ISBN)
 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
 - Voce (in dizionario o enciclopedia)
 - Prefazione o postfazione.
2. Le curatele non costituiscono libro ai sensi dell'Allegato B del decreto abilitazione. I capitoli di volumi in curatela rientrano come Contributi in volume di cui alla lettera c).
3. Il singolo prodotto, anche se pubblicato in più sedi o con più modalità può essere preso in considerazione un a sola volta.
4. Al fine di dirimere dubbi interpretativi dei docenti l'ANVUR mette a disposizione l'indirizzo: abilitazione@anvur.org e si impegna a fornire risposte motivate pubblicandole sul sito dell'ANVUR.

Art. 11

(Preliminari dell'istruttoria ai fini della classificazione delle riviste scientifiche)

1. L'allegato B del decreto abilitazione assegna all' ANVUR il compito di effettuare per ciascun settore concorsuale non bibliometrico una suddivisione in tre classi di merito delle riviste su cui hanno pubblicato gli studiosi italiani negli ultimi dieci anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del bando, con la precisazione di cui all'articolo 1 comma 6, sulla base delle definizioni seguenti:
 - a) Le riviste di classe A sono quelle dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, stima e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche dati nazionali e internazionali;
 - b) Le riviste di classe B sono quelle, dotate di ISSN, che godono di buona reputazione presso la comunità di riferimento ed hanno diffusione almeno nazionale;
 - c) Tutte le altre riviste scientifiche appartengono alla classe C.

2. Il medesimo allegato dà all'ANVUR la possibilità di avvalersi delle società scientifiche nazionali e dei GEV.
3. Allo scopo di pervenire alla suddivisione, il CINECA consegna all'ANVUR la lista ufficiale delle riviste presenti nel sito docente di tutti i docenti attivi alla data del decreto abilitazione. L'ANVUR pone ogni cura nel garantire la completezza di informazioni sulle riviste su cui gli autori italiani hanno pubblicato, con particolare riferimento a:
 - a. cambio di denominazione
 - b. cambio di ISSN
 - c. riviste istituite in epoca recente.
4. L'ANVUR invia alle principali società scientifiche nazionali gli elenchi delle riviste, chiedendo loro di predisporre, tenuto anche conto delle classificazioni nazionali e internazionali esistenti:
 - a. una lista delle riviste ritenute scientifiche
 - b. una lista di riviste corrispondenti alla definizione di classe A di cui all'Allegato B del decreto abilitazione.
5. La scadenza per l'invio del parere da parte delle società scientifiche nazionali è fissata al giorno 8 luglio 2012.
6. L'ANVUR, dopo aver acquisito il parere delle società scientifiche nazionali sugli elenchi delle riviste in classe A, si riserva di acquisire ulteriori pareri dai GEV, da società scientifiche internazionali e da esperti anche stranieri.
7. L'ANVUR si riserva di chiedere in un momento successivo ulteriori pareri sulla suddivisione delle riviste scientifiche non di classe A nelle due categorie di classe B e C come definite dall'Allegato B del decreto abilitazione.
8. La lista delle società scientifiche consultate è pubblicata sul sito dell'ANVUR.

Art. 12

(Istruttoria ai fini della classificazione delle riviste scientifiche)

1. Il Gruppo di lavoro Riviste e libri scientifici riceve dall'ANVUR la lista delle riviste su cui hanno pubblicato i ricercatori e i docenti universitari italiani, con specifica indicazione dei SSD degli autori, nonché ogni altro parere acquisito, e formula un parere sulle riviste rilevanti per i settori concorsuali non bibliometrici.
2. Il parere si compone di:
 - a. una lista delle riviste considerate scientifiche
 - b. una lista delle riviste scientifiche in classe A.
3. L'ANVUR, tenuto conto del parere del Gruppo di lavoro e delle osservazioni e delle proposte dei GEV, delibera le liste definitive e le trasmette al CINECA, che provvede a eliminare le riviste non scientifiche dal computo dell'indicatore di cui alla lettera a) dell'Allegato B del decreto abilitazione e a selezionare le riviste di classe A per il calcolo dell'indicatore di cui alla lettera b) del medesimo Allegato.

Art. 13

(Riviste multidisciplinari)

1. Nel caso di classificazione di riviste classificate in diversi settori scientifici nelle banche dati, nonché di riviste non indicizzate che ospitano contributi in varie discipline o varie branche della disciplina, si provvede ad una classificazione unica ai fini della abilitazione scientifica nazionale.
2. A tale scopo il Gruppo di lavoro raccoglie tutti gli elementi di informazione disponibili, incluse eventuali informazioni bibliometriche, e provvede a formulare una unica valutazione.

Art. 14

(Definizione del livello di applicazione della mediana)

1. La mediana degli indicatori viene calcolata per ogni settore concorsuale.
2. Il calcolo della mediana e il suo utilizzo per livelli di aggregazione inferiori al settore concorsuale, previsti dal decreto abilitazione, avvengono esclusivamente nei casi previsti e sulla base della procedura di cui agli articoli 15 e 16 seguenti.

Art. 15

(Definizione della mediana per settore scientifico disciplinare)

1. L'identificazione dei casi nei quali il calcolo della mediana e la sua utilizzazione si effettuano all'interno del SSD avviene sulla base del seguente algoritmo, descritto per un singolo settore concorsuale e nel caso dei professori ordinari ma valido per tutti:

- a) Si calcola la mediana del settore concorsuale
- b) Si calcola la mediana per tutti i SSD appartenenti al settore concorsuale che abbiano al loro interno almeno 30 professori ordinari
- c) Se il SSD ha una mediana superiore o uguale a quella del settore concorsuale si applica ai professori ordinari che vi afferiscono la mediana del settore concorsuale
- d) Se il SSD ha una mediana inferiore a quella del settore concorsuale si calcola il numero dei professori ordinari del SSD il cui indicatore supera la mediana del settore concorsuale. Se il numero è superiore al 25% dei professori ordinari del SSD si procede come in c). Se il numero è inferiore al 25% per il SSD e per tutti i docenti che vi afferiscono si utilizza la mediana del SSD.

In casi eccezionali a fronte di evidenti eterogeneità negli indicatori non dipendenti dalla produttività degli autori ma da differenze strutturali nelle modalità di ricerca e pubblicazione dei risultati scientifici, sarà possibile prendere in considerazione anche SSD di dimensione inferiore a 30 professori ordinari.

Art. 16

(Definizione della mediana per livelli inferiori al settore scientifico disciplinare)

1. A fronte di evidenza di distribuzioni multimodali all'interno di uno stesso SSD, e qualora al SSD afferiscano almeno 100 professori di prima fascia, l'ANVUR chiede al CUN di verificare se le multimodalità riscontrate siano dovute a differenze oggettive nelle consuetudini di pubblicazione di insiemi omogenei di docenti afferenti al SSD.
2. L'evidenza delle differenze oggettive deve essere fornita con riferimento a indicatori di produzione scientifica confrontati con quelli medi del settore concorsuale, quali per esempio il numero medio di autori per pubblicazione, l'impact factor (o indicatore analogo) aggregato a livello di "subject categories" delle banche dati per gli SSD bibliometrici e la percentuale di monografie sulla produzione scientifica complessiva.
3. Il CUN, nei casi in cui ritenga possibile l'identificazione mediante indicatori quantitativi di sottoinsiemi omogenei di docenti, propone all'ANVUR una partizione del SSD in insiemi omogenei.
4. L'ANVUR esaminerà la proposta e, in caso di accettazione, calcolerà le distribuzioni all'interno di ciascuno dei sub-SSD accettati.
5. Dovranno comunque essere rispettati i seguenti criteri:
 - ogni sub-SSD deve contenere almeno 30 docenti di prima fascia
 - il numero complessivo dei sub-SSD per ciascun SSD non deve essere superiore a 3
 - ogni docente del SSD è associato a un solo sub-SSD.

In casi eccezionali, a fronte di evidenti eterogeneità negli indicatori non dipendenti dalla produttività degli autori ma da differenze strutturali nelle modalità di ricerca e pubblicazione dei risultati scientifici, sarà possibile considerare anche sotto-settori omogenei di dimensione inferiore a 30 professori ordinari.

Art. 17

(Normalizzazione per età accademica)

1. Ai fini della procedura di abilitazione, la normalizzazione per età accademica degli indicatori avviene dividendo il valore di ogni indicatore per l'età accademica, rilevabile dalla data della prima pubblicazione scientifica pertinente al settore concorsuale.

La data della prima pubblicazione scientifica viene rilevata sulla base delle informazioni contenute nelle banche dati e nel sito docente. 2. Nel calcolo dell'età accademica dei candidati all'abilitazione vengono sottratti i periodi di congedo ed aspettativa nonché le interruzioni dell'attività scientifica per fondati motivi da valutare in relazione al curriculum del candidato secondo quanto previsto dal decreto abilitazione.

3. Nel calcolo dell'età accademica dei candidati all'abilitazione si riconoscono per la maternità il periodo di congedo obbligatorio e ogni altro periodo di congedo parentale previsto dalla legge purché corredato da autocertificazione.

4. Nel calcolo delle mediane utilizzate per la valutazione dei candidati all'abilitazione non si tiene conto, nella normalizzazione per l'età accademica, dei periodi di congedo, aspettativa, interruzioni e maternità di cui ai commi 2 e 3.

Art. 18

(Aggiornamento del calcolo delle mediane)

1. Il calcolo delle mediane di cui agli allegati A e B del decreto abilitazione verrà aggiornato con cadenza biennale in occasione dell'emanazione del bando per la selezione dei commissari.